



Comune di Borzonasca

Provincia di Genova

## **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**

**Approvato con  
delibera del  
Consiglio Comunale  
n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

## INDICE

	<b>TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI</b>	
<b>Art. 1</b>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pg.4</i>
<b>Art. 2</b>	<i>Presupposto</i>	<i>Pg.4</i>
<b>Art. 3</b>	<i>Soggetto attivo</i>	<i>Pg.4</i>
<b>Art. 4</b>	<i>Componenti del tributo</i>	<i>Pg.4</i>
	<b>TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA</b>	
<b>Art. 5</b>	<i>Oggetto del titolo</i>	<i>Pg.5</i>
<b>Art. 6</b>	<i>Presupposto del tributo</i>	<i>Pg.5</i>
<b>Art. 7</b>	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale</i>	<i>Pg.6</i>
<b>Art. 8</b>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pg.7</i>
<b>Art. 9</b>	<i>Base imponibile dei fabbricati e dei terreni</i>	<i>Pg.7</i>
<b>Art. 10</b>	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	<i>Pg.7</i>
<b>Art. 11</b>	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	<i>Pg.8</i>
<b>Art. 12</b>	<i>Esenzione per i terreni agricoli</i>	<i>Pg.9</i>
<b>Art. 13</b>	<i>Aliquote e detrazioni</i>	<i>Pg.9</i>
<b>Art. 14</b>	<i>Detrazione per l'abitazione principale</i>	<i>Pg.10</i>
<b>Art. 15</b>	<i>Fattispecie equiparate all'abitazione principale</i>	<i>Pg.10</i>
<b>Art. 16</b>	<i>Esenzioni</i>	<i>Pg.10</i>
<b>Art. 17</b>	<i>Quota statale del tributo</i>	<i>Pg.11</i>
<b>Art. 18</b>	<i>Versamenti</i>	<i>Pg.11</i>
<b>Art. 19</b>	<i>Dichiarazione</i>	<i>Pg.12</i>
	<b>TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI</b>	
<b>Art. 20</b>	<i>Oggetto del titolo</i>	<i>Pg.13</i>
<b>Art. 21</b>	<i>Presupposto del tributo</i>	<i>Pg.13</i>
<b>Art. 22</b>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pg.13</i>
<b>Art. 23</b>	<i>Locali ed aree tassabili</i>	<i>Pg.13</i>
<b>Art. 24</b>	<i>Esclusioni del tributo</i>	<i>Pg.13</i>
<b>Art. 25</b>	<i>Rifiuti assimilati agli urbani</i>	<i>Pg.14</i>
<b>Art. 26</b>	<i>Commisurazione del tributo e decorrenza</i>	<i>Pg.14</i>
<b>Art. 27</b>	<i>Articolazione della tariffa</i>	<i>Pg.14</i>
<b>Art. 28</b>	<i>Determinazione della superficie assoggettabile al tributo</i>	<i>Pg.15</i>
<b>Art. 29</b>	<i>Categorie di utenze</i>	<i>Pg.15</i>
<b>Art. 30</b>	<i>Commisurazione del tributo per le occupazioni temporanee di suolo pubblico</i>	<i>Pg.16</i>
<b>Art. 31</b>	<i>Riduzioni ed agevolazioni</i>	<i>Pg.16</i>
<b>Art. 32</b>	<i>Esenzioni</i>	<i>Pg.17</i>
<b>Art. 33</b>	<i>Denunce</i>	<i>Pg.17</i>
<b>Art. 34</b>	<i>Denunce di variazione e cessazione</i>	<i>Pg.18</i>

<b>Art. 35</b>	<i>Tributo Provinciale</i>	<i>Pg.18</i>
<b>Art. 36</b>	<i>Riscossione</i>	<i>Pg.18</i>
<b>Art. 37</b>	<i>Rimborsi</i>	<i>Pg.19</i>
<b>Art. 38</b>	<i>Sanzioni</i>	<i>Pg.19</i>
<b>Art. 39</b>	<i>Disposizioni finali</i>	<i>Pg.19</i>
	<b>TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI</b>	
<b>Art. 40</b>	<i>Presupposto e finalità</i>	<i>Pg.20</i>
<b>Art. 41</b>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>Pg.20</i>
<b>Art. 42</b>	<i>Immobili soggetti al tributo</i>	<i>Pg.21</i>
<b>Art. 43</b>	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	<i>Pg.21</i>
<b>Art. 44</b>	<i>Determinazione della base imponibile</i>	<i>Pg.22</i>
<b>Art. 45</b>	<i>Aliquote del tributo</i>	<i>Pg.22</i>
<b>Art. 46</b>	<i>Detrazioni</i>	<i>Pg.22</i>
<b>Art. 47</b>	<i>Riduzioni ed esenzioni</i>	<i>Pg.22</i>
<b>Art. 48</b>	<i>Versamento del tributo</i>	<i>Pg.23</i>
	<b>TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI</b>	
<b>Art. 49</b>	<i>Dichiarazione</i>	<i>Pg.23</i>
<b>Art. 50</b>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>Pg.24</i>
<b>Art. 51</b>	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>Pg.24</i>
<b>Art. 52</b>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<i>Pg.24</i>
<b>Art. 53</b>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>Pg.25</i>
<b>Art. 54</b>	<i>Accertamento con adesione</i>	<i>Pg.26</i>
<b>Art. 55</b>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>Pg.26</i>
<b>Art. 56</b>	<i>Importi minimi</i>	<i>Pg.26</i>
<b>Art. 57</b>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	<i>Pg.26</i>
<b>Art. 58</b>	<i>Norma di rinvio</i>	<i>Pg.27</i>
<b>Art. 59</b>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	<i>Pg.27</i>

## **TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Borzonasca, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

### **ART. 2 PRESUPPOSTO**

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

### **ART. 3 SOGGETTO ATTIVO**

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Borzonasca per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

### **ART. 4 COMPONENTI DEL TRIBUTO**

1. Il tributo si articola in due componenti:
  - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
  - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
    - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
    - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

## **TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

### **ART. 5 OGGETTO DEL TITOLO**

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Borzonasca dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Borzonasca. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Borzonasca in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

### **ART. 6 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO**

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
  - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
  - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**ART. 7**  
**DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E**  
**ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolve, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

## **ART. 8 SOGGETTI PASSIVI**

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

## **ART. 9 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI**

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

## **ART. 10 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI**

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, a vendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale

è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

3. Con propria delibera la Giunta Comunale determina periodicamente, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili site nel territorio del comune.

4. Non si procede ad accertamento nel caso in cui l'imposta risulti versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti nella tabella di cui al comma 3 che sarà approvata con atto separato.

5. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a valori predeterminati ai sensi del comma 2, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

## ART. 11

### **BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, l'inagibilità o inabitabilità può essere attestata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, corredata da idonea documentazione (perizie tecniche, provvedimenti amministrativi, documentazione fotografica ecc) attestante i requisiti di inagibilità o inabitabilità nonché la data dalla quale sussiste tale condizione.
- c) ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati che presentino un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art.31 comma 1 lett. c) e d) della Legge 5 agosto 1978 n. 457.

Pertanto, si intendono inagibili/inabitabili i fabbricati o le unità immobiliari che presentano le sotto descritte caratteristiche:

- o strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- o strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
- o edifici per i quali è stato emesso provvedimento dell'Amministrazione Comunale di altre amministrazioni competenti di demolizioni o ripristino atto di evitare danni a cose o persone, ove è espressamente indicata l'inagibilità o inabitabilità;



- d) Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'art.5, comma 6 del D.Lgs 504/92. Inoltre, non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
- e) Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente mediante il proprio Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.
- f) In mancanza della dichiarazione sostitutiva, di cui al punto e), la condizioni di inagibilità o inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario.

## **ART. 12 ESENZIONE PER I TERRENI AGRICOLI**

1. I terreni agricoli situati nel territorio del Comune di Borzonasca sono esenti dall'IMU, ai sensi dell'art. 9 comma 8 del D.L. n.° 23/2011, espressamente richiamato dal comma 13 dell'art. 13 del D.L. n.° 201/2011, che conferma l' esenzione prevista alla lettera h), dell'art. 7, del D.Lgs n.° 504/1992, secondo il quale sono esenti da imposta i terreni agricoli svantaggiati, vale a dire quelli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge n.°984 del 27 Dicembre 1977, in quanto il Comune di Borzonasca è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n.9 del 14 giugno 1993.

## **ART. 13 ALIQUOTE E DETRAZIONI**

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

## **ART. 14 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative

pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

## **ART 15 FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale:

- l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

2. L'agevolazione prevista dal presente comma è concessa a seguito di apposita richiesta presentata dagli interessati mediante l'utilizzo di modelli di variazione.

## **ART. 16 ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.

3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.

5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica

## **ART. 17**

### **QUOTA STATALE DEL TRIBUTO**

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

## **ART. 18**

### **VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro dodici.

6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

7. Sono considerati regolarmente effettuati i versamenti di un contitolare per conto di un altro a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

## **ART. 19 DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.

4. Gli enti non commerciali (enti non profit – ONLUS) presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26/06/2014 (pubblicato sulla G.U n. 153 del 04/07/2014).

## **TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

### **Art. 20**

#### **Oggetto del titolo**

1. Il presente titolo, disciplina l'applicazione nel Comune di Borzonasca della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'art. 1 comma 639 della L. 27/12/2013 n. 147, adottata nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997.

### **Art. 21**

#### **Presupposto del tributo**

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

### **Art. 22**

#### **Soggetti passivi**

1. Il tributo è dovuto da chiunque detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **Art. 23**

#### **Locali ed aree tassabili**

1. Si considerano tassabili, agli effetti dell'applicazione del tributo e con la sola esclusione di cui al successivo articolo :

a) tutti i locali principali ed accessori comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso;

b) le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita all'aperto, nonché altra area scoperta operativa ad uso privato ove possano prodursi rifiuti urbani.

### **Art. 24**

#### **Esclusione dal tributo**

1. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva.

2. Sono altresì escluse dall'applicazione del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo :

- impianti tecnologici quali centrali o cabine elettriche, centrali termiche e condizionamento o simili, vani ascensori, silos e simili ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
  - unità immobiliari privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
  - balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
  - le superfici degli impianti sportivi destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva e riservata ai solo praticanti. Sono invece soggetti al tributo i locali e le aree riservate ad attività diverse da quella sportiva quali ad esempio spogliatoi, servizi, uffici, gradinate, punti di ristoro, ecc.;
  - i fabbricati danneggiati, non agibili, non abitabili, in ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria;
  - per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani;
4. I motivi e le circostanze che giustificano l'assenza dei presupposti per l'applicazione del tributo vanno indicati nella denuncia iniziale, di variazione o di cessazione, con l'obbligo di allegare idonea documentazione.

#### **Art. 25**

##### **Rifiuti assimilati agli urbani**

1. Con apposita deliberazione consiliare, il Comune stabilisce quali rifiuti speciali sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio.
2. In prima applicazione, viene confermato quanto stabilito con precedente provvedimento consiliare n. 164 del 19/06/1998, in quanto compatibile con le norme vigenti.

#### **Art. 26**

##### **Commisurazione del tributo e decorrenza**

1. Il tributo, ai sensi dell'art. 1 comma 650 della L. 147/2013, è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione al pagamento decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione o la conduzione dei locali ed aree sino al giorno in cui è cessata tale occupazione, purchè debitamente dichiarata con comunicazione di variazione di cui al successivo art.34.

#### **Art. 27**

##### **Articolazione della tariffa**

1. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
3. La tariffa è suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. La deliberazione di approvazione della tariffa, anche se adottata successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.

## **Art. 28**

### **Determinazione della superficie assoggettabile al tributo**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della L. 147/2013, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
3. In sede di accertamento l'ufficio, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23/3/1998 n. 138, salva diversa dimostrazione dell'utente.

## **Art. 29**

### **Categorie di utenze**

1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produrre dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/99.

#### **A) UTENZE DOMESTICHE**

Le utenze domestiche comprendono le civili abitazioni ed i locali di deposito (quali box, posti auto, cantine, soffitte) di natura accessoria o pertinenziale alle stesse, non utilizzati o non accessori o pertinenziali ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività economiche. Qualora gli stessi siano iscritti in catasto separatamente dalla parte abitativa; la comunicazione dell'unità abitativa e delle pertinenze/locali accessori da considerare a tal fine deve essere effettuata dal contribuente ed ha decorrenza dal giorno della comunicazione.

Ai fini dell'applicazione del tributo, le utenze domestiche sono distinte in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare riferibile alla medesima utenza, per i quali sussiste il presupposto di applicazione del tributo, secondo i seguenti criteri:

- a) per le utenze domestiche utilizzate da nuclei familiari che hanno la residenza nel territorio comunale, il numero dei componenti del nucleo familiare è quello dei soggetti coabitanti risultanti dagli elenchi dell'anagrafe comunale, anche se intestatari di autonoma scheda anagrafica;
- b) per le civili abitazioni tenute a disposizione da parte dei nuclei familiari residenti e non residenti nel territorio comunale, il numero dei componenti del nucleo familiare è considerato pari a due;
- c) per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche il numero dei componenti del nucleo familiare è considerato pari a 2;
- d) per le civili abitazioni con superficie dichiarata o accertata fino a 40 mq. tenute a disposizione da parte dei nuclei familiari residenti e non residenti e a disposizione di persone non fisiche il numero di componenti del nucleo familiare è considerato pari a uno.

#### **B) UTENZE NON DOMESTICHE**

Ai fini dell'applicazione del tributo, le utenze non domestiche sono classificate in diverse categorie indicate nell'allegato "A" al presente Regolamento, in relazione alla destinazione d'uso ed alla conseguente omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, con prevalenza dell'attività effettivamente svolta, sulla base dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, nell'atto di autorizzazione o di inizio attività.

In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ed assimilati.

### **Art. 30**

#### **Commisurazione del tributo per le occupazioni o detenzione temporanee di suolo pubblico**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La misura tariffaria temporanea è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, della categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50 per cento.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ed assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

### **Art. 31**

#### **Riduzioni ed agevolazioni**

1. La tariffa ordinaria viene ridotta:
  - a) nella misura del 25%, per la parte abitativa e le relative pertinenze occupate dall'utente coltivatore diretto o agricoltore a titolo principale;
2. La richiesta di riduzione/agevolazione della tariffa di cui al comma precedente deve essere presentata dall'interessato in sede di denuncia originaria, integrativa o di variazione ed ha effetto dalla data di presentazione.
5. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona servita sia superiore a 200 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata;
6. Il produttore di rifiuti speciali, dichiarati assimilati ai sensi delle vigenti norme in materia di rifiuti, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione sulla parte fissa e variabile della tariffa del 30 %. La richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno e deve essere corredata della documentazione necessaria a dimostrare la quantità, la qualità e la destinazione d'uso dei rifiuti avviati al recupero.
7. Alle utenze domestiche utilizzate da nuclei familiari che vi hanno la residenza e che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica un abbattimento della parte variabile della tariffa pari al 10 % qualora venga praticato il compostaggio alle seguenti condizioni:
  - che l'abitazione abbia quale pertinenza esclusiva o a disposizione un terreno, non incolto, adibito ad orto o giardino non pavimentato di almeno mq.50;
  - che il compostaggio sia realizzato a mezzo compostiera fornita dall'Ente o in alternativa presentando dichiarazione attestante il possesso dell'apposito contenitore;
  - che sia realizzato nel rispetto della normativa in materia di condizioni igienico sanitarie previste per effettuare il compostaggio domestico, evitando disagi ai vicini ed utilizzando il compost risultante per i corretti fini agronomici;
  - che il compostaggio avvenga in via continuativa;



- che sia presentata apposita domanda all'Ufficio tributi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento , indicando il luogo dove avviene il compostaggio;
8. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 % della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiamo determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
9. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
10. Per i nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche-sociali o per particolari casi documentati, la Giunta Comunale può stabilire ulteriori riduzioni o esenzioni;
11. Con la medesima deliberazione di cui all'art.27 il Consiglio Comunale potrà deliberare riduzioni o agevolazioni con valenza annuale, ulteriori rispetto a quelle previste dal presente regolamento;
12. Le predette agevolazioni e riduzioni sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta salvo diverse disposizioni di legge.

### **Art.32 Esenzioni**

1. Sono esenti dal tributo :
- a) gli edifici adibiti a luogo di culto di enti religiosi riconosciuti dallo Stato, esclusi i locali annessi destinati ad uso abitazione ed ad uso diverso da quello del culto;
  - b) i locali e le aree per le quali l'esenzione sia espressamente prevista dalle leggi vigenti;
  - c) fabbricati adibiti al ricovero e all'allevamento di animali;
  - d) fabbricati destinati esclusivamente a legnaie, fienili e simili;
  - e) ai locali e alle aree destinati allo svolgimento dell'attività delle organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale –ONLUS – operanti nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, purché si avvalgano di prestazioni rese prevalentemente da personale volontario al quale non sia riconosciuto corrispettivo alcuno.

### **Art. 33 Denunce**

1. I soggetti passivi di cui all'art. 22 del presente regolamento devono presentare denuncia, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, entro il 30 giugno successivo alla data di inizio della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
3. I dati da indicare nella denuncia sono:  
per le utenze domestiche:
- dati identificativi del soggetto passivo (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
  - il numero degli occupanti dell'abitazione;
  - ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali denunciati;
  - dati di inizio della conduzione, occupazione, detenzione o variazione, oppure data della cessazione;
  - generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;

- estremi catastali dell'immobile;

per le utenze non domestiche:

- dati identificativi dell'utente (denominazione, scopo sociale od istituzionale, istituto, associazione, ecc., codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività, iscrizione CCIAA, sede legale) e del legale rappresentante;

- attività svolta;

- ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali e/o aree denunciati;

- data di inizio della conduzione, occupazione, detenzione, variazione o della cessazione;

- generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;

- estremi catastali dell'immobile;

Le precedenti denunce presentate ai fini TARSU, sia per utenze domestiche che per le utenze non domestiche, sono da ritenersi valide.

### **Art. 34**

#### **Denuncia di variazione e cessazione**

1. La denuncia di cui all'art. 33, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

2. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, entro il termine di cui al comma 1 dell'art.33, ogni variazione che comporti un maggiore o un minore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni della tariffa ridotta di cui all'art. 31.

3. La cessazione nel corso dell' anno della conduzione, detenzione o occupazione dei locali e delle aree, purchè debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata all'Ufficio Tributi, dà diritto allo sgravio/discarico dalla data di effettivo rilascio dei locali ed aree.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia di cessazione entro l'anno solare di riferimento, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

### **Art. 35**

#### **Tributo Provinciale**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

### **Art. 36**

#### **Riscossione**

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti in base alle dichiarazioni presentate inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, avviso di pagamento che specifica per ogni utenza le somme dovute.

2. Il versamento del tributo dovrà avvenire in due rate secondo le modalità di pagamento che verranno indicate nell'avviso e rese note sul sito web e con altre forme di pubblicità.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., un sollecito di costituzione in mora con il solo addebito degli interessi legali e delle spese di notifica quantificate attualmente in € 5,88, da versare entro 60 giorni dalla notifica. Solo persistendo l'inadempimento scattano la sanzione del 30 % ex art.13, del D. Lgs. n.471 del 1997, gli interessi di mora, le spese di notifica quantificate attualmente in € 5,88 e si apre la strada alla riscossione coattiva.

4. Il tributo annuale non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro.

5. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.

6. Contro il sollecito di costituzione in mora, l'avviso di accertamento, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato secondo le disposizioni del D.L.gs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 37** **Rimborsi**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Non si rimborsano le somme fino a 12 euro.
4. Su richiesta del contribuente il credito spettante potrà essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.

### **Art. 38** **Sanzioni**

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica, la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
2. In caso di infedele dichiarazione si applica, la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
3. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono ridotte di 1/3, se entro il termine per la proposizione del ricorso interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, della sanzione ridotta e degli interessi.

### **Art. 39** **Disposizioni finali**

1. Per ogni altra fattispecie non richiamata nel presente regolamento vale quanto previsto dalle norme che regolano la materia ivi disciplinata.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

## **TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

### **ART. 40 PRESUPPOSTO E FINALITA'**

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 45 del presente regolamento.

### **ART. 41 SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 40. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 20%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

## **ART. 42 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.
5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16, nonché i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio ed i bivacchi.

## **ART. 43 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il

periodo dell'anno, computato in base ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

#### **ART. 44 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

#### **ART. 45 ALIQUOTE DEL TRIBUTO**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzerramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.

2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili quali ad esempio:

- a. Servizio di illuminazione pubblica;
- b. Servizio di manutenzione stradale e verde pubblico;
- c. Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali;
- d. Servizio socio – assistenziali;
- e. Servizio di protezione civile;
- f. Servizi cimiteriali;
- g. Pubblica sicurezza e vigilanza
- h. Trasporto pubblico locale

e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

#### **ART. 46 DETRAZIONI**

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 45, può prevedere apposite detrazioni d'imposta.

#### **ART. 47 RIDUZIONI ED ESENZIONI**

1. Il Comune può prevedere riduzioni od esenzioni per le fattispecie indicate dell'art. 1, comma 679, della L.147/2013.

**Art. 48**  
**VERSAMENTO DEL TRIBUTO**

1. La TASI viene versata in autoliquidazione da parte dei Contribuenti mediante l'utilizzo del modello di pagamento unificato (mod. F24).
2. Il pagamento del tributo avviene secondo le modalità e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. 147/2013, comma sostituito dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014, poi così modificato dall'art. 4, comma 12-quater, legge n. 89 del 2014) ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni di legge.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al totale complessivamente dovuto per l'intero anno e non alle singole rate previste.
5. In caso di successione, presentata entro i termini ordinari, i versamenti possono essere effettuati a nome del de cuius, nel rispetto delle previste scadenze.

**TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI**

**ART. 49**  
**DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 19 del presente regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme dell' articolo 33 del presente regolamento.

**ART. 50**  
**RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Il funzionario responsabile del tributo, per motivi di snellezza burocratica, di risparmio di tempi e di costi procedurali, può autorizzare la compensazione tra gli importi a credito e quelli a debito tra tutti i tributi comunali che compongono la IUC, ossia tra: IMU, TARI e TASI; la compensazione è concessa a seguito di richiesta formale presentata dal Contribuente.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati al tasso legale, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

**ART. 51**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

**ART. 52**  
**VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
  - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
  - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - Degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
    - Del proprio personale dipendente;



- Di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013, salva diversa dimostrazione dell'utente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità di incasso previste dal sistema interbancario.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

6. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, potrà essere destinata con modalità stabilita dalla Giunta Comunale, se previsto dalla Legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

### **ART. 53 SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30%

dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

#### **ART. 54 ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

#### **ART. 55 RISCOSSIONE COATTIVA**

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 54, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

#### **ART. 56 IMPORTI MINIMI**

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore a 12€ ( dodici), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **ART. 57 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

**ART. 58**  
**NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

**ART. 59**  
**ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione *della Tarsu* nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

**Segue l'allegato A)**

## ALLEGATO A)

## CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE AI SENSI DELLA TABELLA 3B DEL D.P.R. N. 158/1999

<b>Codice</b>	<b>Categoria</b>
1	<i>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</i>
2	<i>Campeggi, distributori carburanti</i>
3	<i>Stabilimenti balneari</i>
4	<i>Esposizioni, autosaloni</i>
5	<i>Alberghi con ristorante</i>
6	<i>Alberghi senza ristorante</i>
7	<i>Case di cura e riposo</i>
8	<i>Uffici, agenzie, studi professionali</i>
9	<i>Banche ed istituti di credito</i>
10	<i>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli</i>
11	<i>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</i>
12	<i>Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)</i>
13	<i>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>
14	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>
15	<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>
16	<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie</i>
17	<i>Bar, caffè, pasticceria</i>
18	<i>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i>
19	<i>Plurilicenze alimentari e/o miste</i>
20	<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante</i>
21	<i>Discoteche, night club</i>